



Coordinamento dei Sindaci Bassa Val di Cecina

COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA

Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI
DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE
NON RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA**

Approvato con deliberazione consiliare n.15 del 29.04.2011

Indice generale

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni e normativa di riferimento
- Art. 3 - Calcolo Abitanti Equivalenti
- Art. 4 - Autorizzazione allo scarico
- Art. 5 - Presentazione della domanda
- Art. 6 - Istruttoria
- Art. 7 – Scarichi acqua delle piscine
- Art. 8 – Prescrizioni
- Art. 9 – Validità e rinnovo dell'atto di autorizzazione
- Art. 10 – Modalità per la voltura dell'autorizzazione
- Art. 11 – Sanzioni
- Art. 12 – Norme finali e transitorie
- Art. 13 – Entrata in vigore



REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE NON RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, derivanti da nuovi insediamenti, da insediamenti già esistenti, da insediamenti soggetti a ristrutturazione, ampliamenti, modifiche, trasferimenti di proprietà e da attività assimilabili, ubicate in "località non servite da pubblica fognatura" e non soggette all' "obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura", così come indicato nel regolamento del servizio di fognatura e depurazione redatto dall'ATO5 - Toscana Costa.

Art. 2 Definizioni e normativa di riferimento

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute all'art.74 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni, all'art.2 della L.R. 31 Maggio 2006, n. 20 e successive modifiche e integrazioni e all'art. 2 del D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R.

2. Nel presente Regolamento inoltre:

- a. Con il termine "decreto" si intende il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni.
- b. Con il termine "legge regionale" si intende la L.R. 31 Maggio 2006, n.20 e successive modifiche e integrazioni.
- c. Con il termine "regolamento regionale" si intende il D.P.G.R. 8 settembre 2008, n.46/R.
- d. Per "autorizzazione" si intende l'atto amministrativo che consente lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate al di fuori della pubblica fognatura.
- e. Con il termine "abitante equivalente" (AE) si intende il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 grammi di ossigeno al giorno, che è da considerare equiparabile ad una richiesta chimica di 130 grammi di ossigeno al giorno (COD); solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno.
- f. Per "trattamenti idonei allo scarico sul suolo" di acque reflue domestiche si intendono le tipologie impiantistiche definite nel capo II allegato 2 del regolamento regionale;
- g. Per "trattamenti idonei allo scarico nelle acque superficiali e marino/costiere", si intendono rispettivamente le tipologie impiantistiche definite nelle tabelle 2 e 3 dell'allegato 3 del regolamento regionale;
- h. Per "acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche", si intendono, oltre a quelle derivanti dalle attività elencate nella tabella 1 del capo 1 dell'allegato 2 del regolamento regionale, anche quelle derivanti dalle attività indicate alle lettere a, b, c, d, f, del comma 7 dell'art.101 del decreto.

Art. 3 Calcolo Abitanti Equivalenti

1. Il calcolo del numero di AE necessario per determinare il carico inquinante ai fini del corretto dimensionamento degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche va eseguito come indicato all'art. 2 comma 1, lettera a) della legge regionale.

2. Per gli scarichi discontinui nel tempo, il numero di AE deve essere calcolato considerando il "carico massimo" o, in alternativa, il valore massimo dei consumi idrici, rapportato ad un fabbisogno giornaliero di 200 litri per abitante al giorno;

3. Per gli scarichi soggetti a forte fluttuazione, così come definiti dalla legge regionale, la determinazione degli AE, ai soli fini del calcolo del carico inquinante stagionale, deve essere



riferita al carico medio dei quattro mesi di massimo afflusso, rapportato ad un fabbisogno giornaliero di 200 litri per abitante al giorno.

4. In assenza dei dati sopra indicati, il calcolo del numero degli AE va eseguito basandosi sui metodi convenzionali, di seguito riportati:

- a un abitante equivalente ogni posto letto negli edifici di civile abitazione;
- b un abitante equivalente ogni due posti letto in edifici alberghieri, turistico-ricettivi, case di riposo, strutture ospedaliere e simili;
- c un abitante equivalente ogni tre posti mensa in ristoranti e trattorie;
- d un abitante equivalente ogni tre addetti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione;
- e un abitante equivalente ogni tre posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna;
- f quattro abitanti equivalenti ogni wc installato per musei, teatri ed in genere per tutti gli edifici adibiti ad uso diverso da quelli in precedenza indicati.

5. Per gli scarichi delle attività indicate ai precedenti punti, si dovrà inoltre sommare al numero degli abitanti equivalenti come sopra individuati, un abitante equivalente per ogni dipendente o addetto.

Art. 4 Autorizzazione allo scarico

1. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati con atto formale, rilasciato dal Comune, a seguito di domanda, presentata utilizzando l'apposita modulistica.

2. L'autorizzazione allo scarico è necessaria per ogni impianto di scarico, anche se a servizio di più insediamenti. Non è consentito che una singola autorizzazione abbia ad oggetto una pluralità di scarichi.

3. I soggetti aventi titolo a richiedere l'autorizzazione allo scarico sono i proprietari/titolari o i legali rappresentanti degli insediamenti di tipo residenziale e/o delle attività assimilabili, che recapitano i propri reflui domestici nello scarico stesso; nel caso di scarichi a servizio di più insediamenti, è ammessa la costituzione di un consorzio, il cui legale rappresentante avrà titolo a richiedere l'autorizzazione allo scarico.

4. Copia dell'atto d'autorizzazione dovrà essere conservata presso l'impianto di scarico di acque reflue domestiche ed assimilate fuori fognatura e consegnato a tutti i soggetti che utilizzano lo scarico stesso i quali sono tenuti a osservarne le prescrizioni.

5. In caso di trasferimento di proprietà o degli altri diritti reali sull'immobile/i cui afferisce lo scarico, dovrà essere richiesta la variazione della titolarità dell'autorizzazione.

6. L'autorizzazione allo scarico non sostituisce i titoli abilitativi alla realizzazione delle opere, che dovranno essere acquisiti prima della presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico.

Art. 5 Presentazione della domanda

1. La domanda di autorizzazione allo scarico per impianti esistenti, conformi alla normativa vigente, che non risultano già autorizzati, è presentata al Comune, dagli aventi titolo, nei termini previsti dal presente regolamento, utilizzando l'apposita modulistica, corredata da tutti gli elaborati e da tutte le informazioni richieste nella modulistica stessa scaricabile dal sito del Comune.

2. La domanda di autorizzazione allo scarico per nuovi impianti, realizzati nell'ambito del permesso a costruire (P.C.) o della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), è presentata al Comune, dagli aventi titolo, dopo la realizzazione dei lavori e prima della richiesta di abitabilità e/o agibilità, utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito del Comune. In ogni caso l'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile o della dichiarazione di conformità delle opere al titolo abilitativo rilasciato.

3. I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda.

4. Nel caso in cui lo scarico sia effettuato in un corpo idrico recettore di competenza del consorzio di bonifica, dovrà essere acquisito il parere preventivo; analogamente se il corpo



idrico recettore sia di competenza della Provincia di Pisa, ai sensi del R.D. 523/1904, della legge regionale toscana 91/98 e del regolamento provinciale, dovrà essere acquisita l'attestazione di compatibilità idraulica.

5. Alla domanda di autorizzazione e alla richiesta di voltura, redatte in bollo, deve essere allegata una marca da bollo per l'atto autorizzativo e l'attestazione del versamento dei diritti di segreteria.

6. Gli oneri relativi ai pareri tecnici ed ai sopralluoghi tecnici eseguiti da ARPAT per il rilascio delle autorizzazioni, sono a totale carico del richiedente e saranno versati direttamente dall'interessato.

7. Nel caso di attività produttive la domanda di autorizzazione allo scarico viene presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP).

Art. 6 Istruttoria

1. Per le domande non presentate al SUAP, il responsabile del procedimento istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento e nella normativa vigente in materia.

2. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo scarico risulti incompleta, la documentazione non sia conforme a quanto previsto, o, in ogni caso in cui sia necessario richiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il responsabile del procedimento, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, comunica all'interessato la sospensione del procedimento, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori o della conformità. I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.

3. Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in assenza di validi motivi adottati dal richiedente, il procedimento si concluderà con un provvedimento di archiviazione.

4. Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 AE, verrà sempre richiesto un parere tecnico all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), con oneri a carico del richiedente.

5. Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche indicate come trattamenti idonei, così come definiti dal regolamento regionale, sarà valutato di volta in volta se il trattamento proposto sia comunque da ritenersi idoneo, mediante certificazione analitica delle acque di scarico e/o mediante richiesta di parere dell'autorità competente (ARPAT) con oneri a carico del richiedente. Nel caso di impianti di depurazione sarà inoltre necessaria la presentazione di una scheda contenente le caratteristiche tecniche e le procedure di manutenzione fornite dalla ditta produttrice/installatrice dell'impianto.

6. Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, il procedimento si concluderà con un provvedimento di diniego della domanda, che verrà comunicato al richiedente.

7. Il provvedimento di autorizzazione contiene tutte le prescrizioni di carattere generale ed ulteriori eventuali prescrizioni particolari relative alla gestione dello scarico.

Art. 7 Scarichi acqua delle piscine

1. Lo scarico di svuotamento parziale o totale delle acque delle piscine, rifornite con acqua dolce, potrà avvenire previo idoneo trattamento di dechlorazione che riduca il cloro ad una concentrazione massima non superiore a 0,20 mg/l, oppure dopo quindici giorni dall'ultima clorazione indicata nel registro delle clorazioni e comunque con una concentrazione massima di cloro non superiore a 0,20 mg/l.

2. Le acque di scarico delle piscine rifornite con acqua dolce possono essere riutilizzate per scopi irrigui, previo convogliamento in vasca di contenimento e fermo restando le prescrizioni riportate sopra.

3. Lo scarico derivato dalle operazioni di svuotamento parziale o totale delle acque delle piscine rifornite con acqua di mare potrà avvenire dopo quindici giorni dall'ultima clorazione indicata nel registro delle clorazioni e comunque con una concentrazione massima di cloro non



superiore a 0,20 mg/l, fermo restando, nel caso di scarico in mare, il rispetto dei limiti di accettabilità per le acque di balneazione fissati dalla normativa vigente in materia.

4. Il rilascio delle acque di svuotamento della piscina in ambiente deve essere graduale.

5. Il responsabile della piscina deve tenere un registro delle clorazioni, con indicato il tipo di prodotto utilizzato, la quantità e la data dell'intervento di clorazione.

6. La temperatura dell'acqua di piscina da restituire al corpo recettore sia rispondente ai limiti fissati dalla Tabella 3 allegato 5 del decreto.

7. E' vietato scaricare le acque del controlavaggio dei filtri direttamente in ambiente; pertanto tali acque dovranno subire un trattamento idoneo, così come indicato nel regolamento regionale.

8. La gestione della fine vita dei filtri deputati al controlavaggio delle acque della piscina, dovrà avvenire in ottemperanza a quanto indicato nella Parte IV del decreto.

Art. 8 Prescrizioni

1. Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura pubblica, oltre al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel presente regolamento e nelle norme vigenti in materia, devono osservare le prescrizioni specifiche per la tipologia di impianto installato, di seguito riportate:

- a. divieto di immissione di acque meteoriche dilavanti nelle acque reflue domestiche ed assimilate;
- b. ogni impianto di trattamento deve essere dotato di due pozzetti d'ispezione per il prelievo e monitoraggio dei reflui in entrata ed uscita dall'impianto. Per i sistemi a sub-irrigazione nel suolo sarà installato il solo pozzetto in entrata. Tutti i pozzetti dovranno essere facilmente visibili, accessibili ed ispezionabili;
- c. i punti di scarico devono essere accessibili ed ispezionabili per permettere le verifiche eventualmente necessarie e i campionamenti;
- d. nelle fosse settiche, fosse Imhoff e pozzetti degrassatori, i relativi fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all'anno, avvalendosi dell'opera di idonea ditta specializzata ed autorizzata secondo la vigente normativa, che rilasci apposita documentazione;
- e. il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare nel tempo che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami; qualora si verificassero tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale, previa comunicazione scritta all'Ufficio competente;
- f. per gli impianti di fitodepurazione, il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e della flora ivi prevista, procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi impreveduti determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell'impianto. Nel caso in cui l'impianto di fitodepurazione sia munito di un impianto di rilancio o ricircolo, dovrà necessariamente essere predisposto uno scarico in ambiente di "troppo pieno";
- g. nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche indicate come trattamenti idonei, al fine di garantire la tutela della falda e il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, una volta l'anno dovranno essere effettuate delle analisi per la verifica della conformità dei valori delle acque in uscita dall'impianto con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Nel caso si verifichi un superamento dei limiti previsti dalla norma, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti finalizzati ad impedire lo scarico in ambiente e interventi idonei al superamento della criticità; inoltre, prima della ripresa dello scarico, dovranno essere eseguite le analisi al fine di verificare il rispetto di tali valori. I risultati di dette analisi dovranno essere trasmessi al competente ufficio comunale. Nel caso di utilizzo di depuratori dovranno inoltre essere annotate tutte le operazioni di manutenzione effettuate sull'impianto.



- h. è vietato scaricare le acque del controlavaggio dei filtri delle piscine direttamente in ambiente;
- i. è vietato scaricare le acque del controlavaggio dei filtri delle piscine in impianti di trattamento primario di pertinenza di altri manufatti;
- j. è vietato scaricare le acque di svuotamento della piscine nell'impianto di scarico dei reflui.

2. Eventuali ulteriori prescrizioni o integrazioni alle varie tipologie potranno essere previste sulla base dell'istruttoria, di linee guida o di protocolli tecnici redatti dalle strutture pubbliche competenti in materia.

Art. 9 Validità e rinnovo dell'atto di autorizzazione

1. La validità dell'autorizzazione è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio.

2. L'autorizzazione si rinnova tacitamente alla scadenza, a norma dell'art.14 del regolamento regionale, a condizione che permangano le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico autorizzato.

3. In caso di interventi o modifiche sostanziali all'impianto di scarico delle acque reflue, l'autorizzazione esistente decade e occorre ripresentare una nuova domanda di autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

4. Le modifiche della potenzialità di uno scarico autorizzato, che non diano luogo a modifiche impiantistiche, devono essere comunicate dal titolare al competente ufficio, allegando una relazione esplicativa delle modifiche con eventuali planimetrie, a firma di tecnico abilitato.

5. Il Comune provvede al periodico controllo a campione del permanere, negli scarichi di cui al presente articolo, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il Comune ne dà notizia all'ARPAT che provvede per quanto di competenza.

Art. 10 Modalità per la voltura dell'autorizzazione

1. La comunicazione di voltura dell'autorizzazione allo scarico è presentata entro 90 giorni dall'atto di variazione della titolarità al competente ufficio utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito del Comune.

2. La comunicazione di voltura deve contenere la dichiarazione del permanere delle caratteristiche tecniche qualitative e quantitative precedentemente dichiarate e il rispetto del contenuto dell'autorizzazione esistente.

3. In caso di modifiche anche parziali all'impianto o di diversa utilizzazione che porti una modifica al calcolo degli abitanti equivalenti si dovrà procedere alla richiesta di nuova autorizzazione con le modalità di cui ai precedenti articoli.

Art. 11 Sanzioni

1. Ai sensi dell'Art. 22 della legge regionale ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia; i proventi delle medesime sono soggetti al vincolo di destinazione di cui all'art.136 del Decreto; in ottemperanza al comma 4 dell'art.135 del Decreto, in caso di applicazione delle suddette sanzioni è escluso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art.16 della Legge 689/1981

2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta, quando la legge o altri regolamenti non dispongano diversamente, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 300,00 (trecento) ai sensi della Legge 689/1981.

Art. 12 Norme finali e transitorie

1. Gli scarichi derivanti da trattamenti appropriati, come definiti all'art.2 del presente regolamento, già autorizzati alla data di entrata in vigore dello stesso, sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo, qualora non siano cambiate le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati.

2. Gli scarichi di acque reflue domestiche non conformi alle prescrizioni del regolamento regionale e non autorizzati possono essere regolarizzati utilizzando l'apposita modulistica entro



il 16 settembre 2011, adeguandoli sulla base delle disposizioni dettate nel presente regolamento attuazione della legge regionale, ai sensi di quanto indicato nell'art.4, comma 6 della legge regionale e nell'art.55, comma 1 del regolamento regionale.

Art. 13 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato.
2. Dalla stessa data è abrogato il precedente regolamento comunale sugli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate recapitanti fuori fognatura.